



**CORTE SPORTIVA DI APPELLO FIPAV**  
**COMUNICATO UFFICIALE N° 03 – 28 NOVEMBRE 2022**

Riunione del 24 novembre 2022

|            |                      |
|------------|----------------------|
| Presidente | Avv. Claudio Cutrera |
| Componente | Avv. Giulia Mennuni  |
| Componente | Avv. Luisa Savoldi   |

**CSA - Reclamo della società Volley Soverato ssdl avverso il provvedimento reso dal Giudice Sportivo Nazionale nel C.U. n.7 del 14 novembre 2022 relativo alla Gara del Campionato A 2 F Girone B Gara N. 03357 con la quale è stata comminata la multa di € 1.850,00 per aver causato un ritardato inizio dell'incontro.**

Con reclamo presentato in data 16 novembre 2022 la società Volley Soverato ssdl contestava il provvedimento reso dal Giudice Sportivo Nazionale nel C.U. n.7 del 14 novembre 2022, con il quale era stata comminata la multa di € 1.850,00 per aver la società reclamante *“provocato un ritardato inizio dell'incontro”* della Gara N. 03357 del Campionato di categoria A2 F Girone B *“di oltre trenta minuti a causa dell'intempestivo arrivo dell'ambulanza”*.

La società Volley Soverato ssdl, a ministero dell'avv. Massimo Alessandro Gualtieri, nel proprio reclamo rappresentava che:

- poco prima dell'inizio della gara, prima di raggiungere il palazzetto, l'ambulanza n. 4, facente parte della flotta della Montepaone Soccorso, subiva un guasto al cambio, risultando impossibilitata a prestare il servizio per la quale era stata richiesta.
- Veniva dato immediato avviso al Presidente della Società Montepaone che si occupava di reperire tempestivamente una nuova ambulanza, la quale, tuttavia, raggiungeva il palazzetto solo alle 17,28, in quanto impegnata in altro servizio *“salva vita”*.
- La partita aveva quindi inizio alle ore 17,37 in ritardo rispetto all'orario previsto e si concludeva con la perdita per 3 a 0 della reclamante, di talchè non ne risultava pregiudicato l'esito per la compagine avversaria.

Rappresentava, quindi, la reclamante che il ritardo di gioco era imputabile a causa di forza maggiore e presentava dichiarazione scritta del Presidente della società Montepaone



Soccorso con la quale, confermato il guasto della propria ambulanza, veniva certificato il servizio della seconda ambulanza reperita per sostituire quella guasta.

Lamentava, infine, l'eccessività della sanzione comminata ritenuta ingiusta soprattutto in ragione dei fatti esposti e documentati e ne chiedeva la revoca, anche alla luce dei precedenti della Corte adita. In subordine, istava per la riduzione ad equità della stessa.

#### La Corte Sportiva di Appello

- letti gli atti ed esaminati i documenti allegati al ricorso;
- sentito nel corso dell'udienza di discussione del 24 novembre 2022, il legale del sodalizio, avv. Massimo Alessandro Gualtieri, il quale, dopo aver preliminarmente richiamato i motivi di cui al ricorso presentato, ha insistito, in via principale, per l'annullamento della sanzione a carico della società previo accertamento delle cause di forza maggiore che hanno provocato il ritardato inizio della gara e, in subordine, ritenuto comunque indipendente dalla responsabilità del sodalizio il ritardato inizio della gara, insisteva affinché venisse riportato ad equità l'importo della sanzione irrogata anche alla luce delle sanzioni applicate dal medesimo Giudice Unico in altre gare.
- Veniva altresì sentito il Presidente della società che ribadiva che mai prima di questa gara l'ambulanza si era presentata in ritardo, che il Presidente della società Montepaone Soccorso si era personalmente adoperato per reperire nel più breve tempo possibile, visto il guasto dell'ambulanza avvenuto poco prima dell'inizio della gara (alle ore 16:45), una diversa ambulanza e che mai, da quando era Presidente della società Soverato, era stato sanzionato per simili eventi, se non per l'asciugatura di un campo di gioco durante la pandemia.
- La Corte, preso atto di quanto sopra, si riservava di decidere.

\*\*\* \*\*

Nei campionati Serie A1 - A2 e A3 Maschile e A1 e A2 Femminile la presenza di un'ambulanza provvista di defibrillatore e del relativo personale di servizio, è obbligatoria per tutta la durata dell'incontro.

La normativa che disciplina i servizi di primo soccorso è, infatti, finalizzata alla tutela della salute fisica degli atleti, tesserati in campo e spettatori e non ammette deroghe.

Sulla base del regolamento, il Dirigente addetto agli arbitri della Società ospitante ha l'obbligo di presentare e far riconoscere dagli Ufficiali di Gara, nel momento della



verifica delle strutture e attrezzature prima del Protocollo Ufficiale, il coordinatore degli operatori sanitari responsabile dell'ambulanza e delle operazioni sanitarie che rimarranno all'interno del Palazzetto durante tutto lo svolgimento della partita.

Tanto deve quindi avvenire 30 minuti prima dell'inizio della gara.

Sulla base del medesimo regolamento, gli Arbitri possono dare inizio al riscaldamento ufficiale previsto dal protocollo pre-gara soltanto dopo l'effettivo arrivo sul campo dell'ambulanza, del medico e dell'addetto al defibrillatore.

L'ambulanza, come certificato dalla ricorrente, ha avuto un guasto alle 16,45 allorquando doveva già essere presso il palazzetto.

Del ritardato inizio della gara non può, pertanto, che essere ritenuta responsabile, sul piano sportivo, la società Volley Soverato ssdl, indipendentemente dall'ulteriore altrui responsabilità (Servizio Ambulanza), che ovviamente in questa sede non rilevano, essendo onere della società stessa (e solo di essa) verificare la presenza dell'ambulanza all'orario previsto e, in caso di mancanza, individuare un'adeguata alternativa.

In dottrina, per forza maggiore, si intende ogni forza esterna contro la quale il soggetto non può resistere e che lo determina, contro la sua volontà ed in modo inevitabile, a tenere un determinato comportamento.

Non pare a questa Corte che sussistano quegli eventi esterni imprevedibili, cogenti ed insuperabili con la prudenza e accortezza normalmente esigibili da una Società sportiva, idonei ad esimere la Società stessa da ogni forma di responsabilità e a tenerla indenne da ogni sanzione, come avvenuto nel caso che ci occupa.

In tal senso la società deve essere sanzionata per il ritardato inizio dell'incontro dovuto all'attesa dell'arrivo del Servizio Ambulanza.

Può, invece, trovare accoglimento la seconda istanza presentata dalla Volley Soverato ssdl nel proprio ricorso, ovvero la richiesta di riduzione della sanzione sotto il profilo della proporzionalità ed equità della stessa.

Sostiene la ricorrente che la sanzione irrogata dal Giudice Unico, come meglio articolato in discussione, sia ingiusta ed eccessivamente gravosa soprattutto in relazione ai fatti esposti e in ragione del fatto che nessun danno è derivato alla società ospite, risultata nettamente vittoriosa e nessun disagio dovuto al protrarsi dell'attesa si è realizzato nel



concreto.

Tale motivo di appello può trovare accoglimento.

Innanzitutto preme a questa Corte ribadire che non risulta tabellata la sanzione per il ritardo arrivo sul campo di gara dell'ambulanza o del medico sportivo e, pertanto, è necessario far riferimento, per analogia, alle altre sanzioni previste dalle norme federali. A mero titolo comparativo, si evidenzia che la Guida Pratica prevede una sanzione di € 1.500,00, a carico di una squadra di categoria A2 F, nei casi di "ritardato arrivo" della stessa sul campo di gara cioè oltre il termine previsto dall'art. 23 del Regolamento Gare. Pertanto, pur volendo tenere in considerazione quanto documentato da parte reclamante, le particolari modalità in cui è avvenuto il ritardo ed il fatto che quest'ultimo non ha impedito lo svolgimento della gara, rimane da valutare quale importo possa stimarsi congruo essendo comunque ravvisabile un comportamento colposo della società reclamante, per i motivi sopra spiegati.

Pare a questa Corte che la sanzione equa da applicarsi, per il particolare caso in esame, sia quella determinata nella misura di € 500,00.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello, in parziale accoglimento del reclamo proposto, riduce la sanzione applicata ad € 500,00.

F.to Il Presidente  
Avv. Claudio Cutrera

Affisso il 28 Novembre 2022